

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2022, n. 7-5681

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico)”. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che la legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 recante “Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico”, all’articolo 8 prevede l’adozione di un regolamento di attuazione che, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, definisca specifiche caratteristiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico, criteri, modalità e documentazione utile per l’implementazione del censimento delle strade medesime, nonché requisiti generali dei progetti di valorizzazione ai fini della salvaguardia delle proprie caratteristiche tipologiche.

Dato atto che:

la preparazione dei lavori finalizzati alla stesura del testo regolamentare è stata oggetto di una concertazione avvenuta all'interno di un Gruppo di lavoro interdirezionale di Giunta regionale con l’apporto di alcuni componenti del Consiglio regionale coinvolti nella redazione di specifiche disposizioni che trasversalmente interessavano i diversi temi trattati all’interno del testo normativo;

il succitato testo di regolamento é volto a fornire un valido supporto normativo capace di soddisfare le crescenti attese dei vari soggetti privati e pubblici territorialmente coinvolti ed operare in un contesto di regole definite per una migliore valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico e rappresentare, conseguentemente, un notevole indotto per i comuni piemontesi all’interno dei quali sorgono;

in particolare risultano essere interessati itinerari spettacolari che sorgono in luoghi impervi, creati a mano dalla forza degli uomini ed utilizzati fin da tempi antichi quali ad esempio le vie del sale tra Piemonte e Liguria, ovvero terre di passaggio di pastori, pellegrini, mulattieri, commercianti e viaggiatori;

a tali itinerari si sono affiancate strade ed itinerari affascinanti dal carattere anche ex militare, accompagnate nel loro sviluppo da fortificazioni ed opere di ingegneria con l’obiettivo di mantenere inalterate le loro condizioni e favorire un ottimale sviluppo del turismo outdoor.

la proposta di regolamento considera i propri istituti normativi sulla base di un preliminare censimento regionale, seppur limitatamente ad alcune parti del territorio piemontese, volto ad individuare con certezza espositiva la dimensione strutturale e la relativa localizzazione delle strade e degli itinerari in questione.

tale procedimento consente di poter operare mediante opportuni e mirati finanziamenti a favore di possibili interventi e progettualità che di volta in volta si rendono necessari nei diversi ambiti, ovvero:

- promozione del valore culturale, ambientale e turistico delle strade storiche di montagna;
- mappatura, gestione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- riqualificazione di strutture ricettive o di edifici e manufatti di pregio storico che insistono su tali itinerari;
- promozione dei servizi turistico-sportivi correlati alla fruizione delle strade e degli itinerari considerati.

in detta materia mancava una disciplina organica a livello regionale e che, pertanto, con tale regolamento di attuazione alla l.r. 9/2021 si rende possibile colmare lacune normative oltre a consentire una opportuna valorizzazione di una significativa parte del territorio regionale avente particolare rilievo sia sotto il profilo storico, sia sotto il profilo culturale e turistico.

Dato atto, inoltre, che:

sono state sentite al riguardo le associazioni di categoria maggiormente rappresentative onde concertare al meglio le possibili iniziative per addivenire ad una proposta regolamentare

maggiormente condivisa;

è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 9/2021 e dell'articolo il parere favorevole della Commissione consiliare competente in materia di turismo espresso nella seduta del 25 luglio 2022;

sono state acquisite, altresì ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/2006, le osservazioni prodotte in seno al Consiglio delle autonomie locali (CAL), così come formalizzate nella seduta del 3 agosto 2022 ove si è ritenuto condivisibile il provvedimento regolamentare in esame.

Vista la L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, che ha modificato l'articolo 121 della Costituzione;
visti gli articoli 27 e 51 della legge statutaria;

visto l'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge;

delibera

- di approvare il regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico)", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 121 della costituzione, come modificato dalla L. cost. 1/1999, e dell'articolo 51 dello Statuto;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri diretti a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

*Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 Settembre 2022, N. 6/R - Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2021 n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico)".
è stato pubblicato sul 2° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 ottobre 2022 (n.d.r.)*